

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “Istituto Italiano di Project Management”

Art. 1 – Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata “Istituto Italiano di Project Management”, che potrà anche essere individuata con la denominazione “ISIPM”. Nel seguito del presente statuto essa è identificata con il termine Associazione.

L'Associazione potrà essere contraddistinta dal marchio depositato a termini di legge.

Art. 2 – Finalità e scopi

L'Associazione non ha scopi di lucro ed è aperta a tutti coloro che:

- svolgono funzioni di project manager o responsabili di progetti o programmi, in qualità di liberi professionisti, imprenditori oppure come dipendenti di Aziende, Enti, pubbliche amministrazioni, organizzazioni commerciali o di servizi in genere;
- svolgono attività di docenza relativa al project management o ad aree di conoscenza ad esso affini in ambito universitario, enti formativi o in associazioni professionali;
- svolgono attività di consulenza relative al project management o ad aree di attività ad esso affini;
- sono interessati alla disciplina del project management ed alla sua applicazione

Le finalità e gli scopi che l'Associazione si prefigge sono:

- tutelare l'attività svolta dai project manager (o responsabili di progetti e programmi) promuovendo ogni forma di riconoscimento professionale del ruolo;
- favorire la formazione continua e lo sviluppo professionale dei propri soci;
- promuovere la certificazione della professione di Project Manager rispetto ai principali programmi di certificazione professionale esistenti, sia in ambito internazionale che nazionale;
- promuovere e far rispettare un codice deontologico per i Project Manager;
- promuovere e supportare iniziative di studio, ricerca ed informazione nel campo del Project Management, tramite gruppi di interesse, dibattiti, convegni, corsi di formazione ed attività culturali nonché attraverso la pubblicazione di libri, riviste o magazine on-line;
- sviluppare rapporti di collaborazione con università, associazioni, enti ed istituzioni, nazionali e internazionali, interessate al settore del project management;
- promuovere la diffusione in Italia della cultura di Project Management e costituire un centro di riferimento per quanti si occupano e/o sono interessati direttamente o indirettamente al Project Management,
- assistere i propri soci con un'attività di informazione sulle iniziative inerenti la professione di project manager;
- accrescere il numero e la partecipazione dei Soci dell'Associazione e la sua visibilità;
- creare un network tra gli associati per lo scambio di esperienze, documentazione, prelaborati, template, ecc., relativi al Project Management;
- costituire un osservatorio permanente sullo stato dell'arte del Project Management in Italia.

Per il perseguimento di tali finalità l'associazione potrà intraprendere o promuovere tutte le iniziative e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria, utile ed opportuna.

Art. 3 – Sedi

L'Associazione ha sede centrale in Roma, Viale Regina Margherita 306, 00198, Roma

Il Consiglio Direttivo può deliberare sia la modifica di tale domicilio che la istituzione sul territorio nazionale di sedi regionali.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. In caso di liquidazione o scioglimento per qualunque causa l'Associazione non può distribuire utili anche in modo indiretto ed è obbligata a devolvere il patrimonio residuo ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 e seguenti della legge 23.12.96, n. 662.

A tal fine l'assemblea può nominare uno o più liquidatori.

Art. 5 – Soci

5.1 Requisiti di ammissione

Per aderire alla Associazione è necessario essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore o di laurea.

Tutti i soci si impegnano a partecipare alle specifiche iniziative di aggiornamento culturale e professionale organizzate dall'associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo fissare l'importo delle quote associative annuali e verificare il possesso dei requisiti di partecipazione da parte dei soci.

5.2 Tipologie di soci

L'Associazione prevede le seguenti tipologie di soci:

- Soci Fondatori: persone fisiche che al momento della costituzione dell'Associazione hanno sottoscritto la proposta di atto costitutivo.
- Soci Ordinari: persone fisiche che condividono gli scopi dell'Associazione e la cui domanda di iscrizione è stata accettata dal Consiglio Direttivo previa verifica del possesso dei requisiti richiesti.
- Soci Onorari: sono soci che, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, con la loro opera hanno dato contributi rilevanti nei campi di attività e di interesse dell'Associazione.

5.3 I Soci in regola con il versamento delle quote di adesione annuali hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall'Associazione, nei termini e nelle modalità di volta in volta definiti.

5.4 Tutti i Soci sono tenuti al pagamento delle quote di iscrizione annualmente previste (tranne i soci onorari), all'osservanza dello Statuto, del Regolamento, del codice etico e delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione

5.5 Si decade dalla qualifica di Socio esclusivamente:

- a) per decesso;
- b) per recesso o mancato versamento della quota associativa annua;
- c) per esclusione deliberata dal Collegio dei Probiviri [vedi Art. 6.5], e comunicata all'Assemblea dei Soci, qualora il Socio agisca in modo contrastante all'interesse e alle finalità dell'Associazione di cui all'Art. 2 del presente Statuto.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Comitato Esecutivo
- Il Presidente
- Il Past President (Presidente uscente)
- Il Collegio dei Probiviri

La struttura organizzativa rappresentante gli organi istituzionali e l'elenco dei soci facenti parte degli organi previsti dal presente Statuto è resa nota mediante pubblicazione sul sito internet della Associazione.

6.1 L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci

- è sovrana e delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- è costituita da tutti i Soci di cui all'Art. 5.2, in regola con il versamento delle quote associative annuali;
- si esprime attraverso il voto;
- è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno il 30% dei Soci;
- delibera sulle modifiche allo Statuto;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- elegge tra i suoi Soci il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in modalità telematica (videoconferenza o audio conferenza) nel rispetto di criteri di trasparenza, tracciabilità, affidabilità e sicurezza precedentemente fissati ed utilizzando sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti e di garantire lo svolgimento della Assemblea nel rispetto dello Statuto e delle normative vigenti.

6.2 Il Consiglio Direttivo

6.2.1 Il Consiglio Direttivo ha il compito di garantire che l'Associazione osservi lo Statuto e gli eventuali Regolamenti con particolare riferimento alle finalità ed attività riportate nell' art. 2.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, a partire dalla data in cui l'Assemblea ha proceduto alla sua nomina. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 19 membri titolari, eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari, nonché dal Past President che ne fa parte di diritto. Inoltre il Consiglio Direttivo può cooptare e revocare, col parere favorevole dei due terzi dei membri titolari, un numero di membri aggiunti non superiore ai due terzi dei membri titolari.

6.2.2 Il Consiglio Direttivo elegge tra i membri titolari il VicePresidente, il Segretario, il Tesoriere dell'Associazione ed i membri del Comitato Esecutivo di cui al successivo art. 6.3 del presente Statuto.

6.2.3 I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili ma il Presidente, il VicePresidente ed il Segretario non possono ricoprire lo stesso incarico per più di tre mandati consecutivi.

6.2.4 Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente o da almeno 3 membri del Consiglio stesso, con richiesta motivata.

6.2.5 Il Consiglio Direttivo elabora e attua il piano operativo sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Soci e sulle quote associative.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di definire e adottare un Codice Deontologico rendendolo noto a tutti gli associati.

6.3 Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo ha il compito di realizzare le attività necessarie per il conseguimento delle finalità sociali, nell'ambito di quanto definito dal Consiglio Direttivo e nei limiti del preventivo finanziario approvato. Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo: il Presidente dell'Associazione, che lo presiede, il VicePresidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Past President; fanno inoltre parte del Comitato Esecutivo da uno a sei membri che il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi componenti.

6.4 Il Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni, a partire dalla data in cui l'Assemblea ha proceduto alla sua nomina ed è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi.

Il Presidente ha il compito di coordinare e promuovere le attività dell'Associazione essendone a tutti gli effetti il legale rappresentante. Ad esso sono conferiti i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria. Il Presidente può delegare i poteri di gestione ordinaria al Direttore Generale di cui all'art.6.4.2 nonché conferire specifiche deleghe al VicePresidente e ai membri del Consiglio Direttivo.

La delega dei poteri ad un membro cooptato è affidata dal Presidente con il parere favorevole del Consiglio Direttivo espresso a maggioranza semplice.

6.4.1 Il VicePresidente

Il VicePresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il VicePresidente dura in carica tre anni, a partire dalla data in cui l'Assemblea ha proceduto alla nomina ed è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi.

6.4.2 Il Direttore Generale

Il Direttore Generale può essere designato dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente; gestisce e coordina tutte le attività dell'Associazione, garantisce la attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo, opera con ampia autonomia organizzativa e con tutti i poteri di gestione ordinaria ad esso delegati dal Presidente riferendo direttamente a quest'ultimo ogni notizia riguardante la vita associativa.

Il Direttore Generale partecipa di diritto a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

6.4.3 Il Tesoriere ed il Segretario

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria e contabile, predispose il rendiconto consuntivo annuale che deve essere sottoposto al CD ed all'approvazione della Assemblea unitamente ad una sua relazione.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, è responsabile del buon funzionamento dei servizi di segreteria e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, riferendo direttamente a quest'ultimo ogni notizia riguardante la vita associativa.

6.4.4 Il Past President

Il Past President (Presidente uscente) fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo con il compito di garantire continuità alle attività dell'Associazione e di svolgere funzioni di rappresentanza dell'Associazione su delega del Presidente.

6.5 Il Collegio dei Proviriviri

Il Collegio dei Proviriviri è costituito da tre soci, eletti dall'Assemblea tra i soci più anziani e non in carica nel Consiglio Direttivo, che scelgono al proprio interno un Presidente. I membri del Collegio dei Proviriviri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Proviriviri ha il compito di:

- vigilare sul rispetto del codice deontologico da parte dei soci
- verificare in particolare che i soci designati a ricoprire cariche sociali non si trovino in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi;

Il Collegio dei Proviriviri nell'espletamento delle sue funzioni ha libero accesso a tutta la documentazione ritenuta necessaria, deve convocare tutti gli interessati per accertare la veridicità o meno di fatti e circostanze. Le decisioni del Collegio dei Proviriviri, ivi compresi eventuali provvedimenti di espulsione, riammissione del Socio espulso, di sospensione pro-tempore, sono trasmesse al Consiglio Direttivo che ha l'obbligo di attuarle.

Art. 7 Sanzioni Disciplinari

Il Collegio dei Proviriviri viene convocato dal Presidente di cui al punto 6.5.1 entro 30 giorni dal momento in cui viene a conoscenza di qualunque fatto o circostanza riguardante possibili situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi e violazione del codice deontologico; il Collegio dei Proviriviri esamina inoltre le segnalazioni ed i ricorsi dei soci sulle decisioni prese dal Consiglio Direttivo, sul diniego di ammissione alla Associazione o su provvedimenti di espulsione.

Il Collegio dei Proviriviri può decidere di applicare le seguenti sanzioni disciplinari, graduate a seconda della gravità delle violazioni accertate:

- a. la censura, che consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze che non ledano il decoro e la dignità professionale
- b. la sospensione dall'Associazione per un tempo non superiore ai due anni, che si applica nel caso di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale. Il professionista può, tuttavia, chiedere al Collegio la cessazione della sospensione ove ne siano venuti meno i presupposti.
- c. la radiazione dalla Associazione, che è pronunciata contro il Socio che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

Art. 8 Comitato Scientifico

Per lo sviluppo ed approfondimento di temi specifici, coerenti con le finalità dichiarate nell'art. 2 dello Statuto, e per la definizione delle iniziative di aggiornamento professionale e culturale il Consiglio Direttivo si avvale del Comitato Scientifico, i cui componenti sono individuati tra docenti universitari ed esperti di chiara fama, italiani ed esteri, nel campo del Project Management.

Art. 9 Commissioni

Per lo sviluppo ed approfondimento di temi specifici, coerenti con le finalità dichiarate nell'art. 2 dello Statuto, il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni composte da un numero di membri variabile secondo la necessità, con all'interno almeno un membro del Consiglio Direttivo.

Art. 10 Sedi e Delegati territoriali

Il Consiglio Direttivo procede alla istituzione di Sedi Regionali ed alla nomina di Delegati Regionali che rappresentano l'associazione nelle regioni di competenza.

L'attività della Sede Regionale viene svolta e coordinata in autonomia dal Delegato Regionale che si avvale del supporto della Segreteria dell'Associazione ed agisce nel rispetto delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, riferendo al Presidente in merito alle iniziative sviluppate ed alle attività svolte.

Il Consiglio Direttivo, d'intesa con il Delegato Regionale, può inoltre nominare Delegati provinciali con il compito di rappresentare l'associazione nell'ambito provinciale di competenza. Specifiche funzioni di rappresentanza possono inoltre essere delegate a singoli soci al di fuori del Consiglio Direttivo (delegati presso enti, aziende, associazioni, università, etc.).

Art. 11 – Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

- Quote associative e contributi dei soci;
- donazioni, lasciti ed ogni altro tipo di devoluzione di beni a favore dell'associazione fatto a qualsiasi titolo

anche da terzi non facenti parte della medesima;

- entrate provenienti da attività, organizzate anche in collaborazione con terzi, riguardanti le finalità associative quali convegni, pubblicazioni, corsi, seminari e simili.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai Soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12 – Quote associative

La quota associativa annuale per ogni categoria di Socio viene determinata, ogni anno per l'anno successivo, dal Consiglio Direttivo che ha facoltà di deliberare quote e forme di iscrizione in misura uguale o diversa per le diverse categorie di Socio.

Tutti i soci facenti parte dell'Associazione sono tenuti al versamento della quota associativa (tranne i soci onorari) nelle modalità e nei termini fissati dal Regolamento Interno di cui all'art. 14.

La quota associativa è intrasmissibile e non può essere rivalutabile.

Art. 13 – Votazioni

L'Associazione garantisce il diritto di voto singolo per tutti i Soci di cui all'art. 5.2

L'Associazione garantisce l'eleggibilità di tutti i Soci alle cariche sociali previste dal presente Statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice, la metà più uno, dei presenti.

Partecipano all'elezione del Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno, tutti i Soci dell'Associazione in regola con i pagamenti.

Il Consiglio Direttivo uscente, a completamento delle elezioni, deve compilare un verbale, da conservare agli atti, riportante la lista dei candidati, i voti ottenuti dai candidati ed il numero dei votanti.

Art. 14 – Regolamento Interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione di quanto previsto nel presente Statuto, con particolare riguardo alle modalità di ammissione alla Associazione, ai requisiti richiesti ed alla loro verifica sono contenute nel Regolamento Interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Il Regolamento Interno deve essere reso noto ai soci mediante specifica comunicazione o mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Art. 15 – Modifiche allo Statuto

Le modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Presidente o dai 2/3 del Consiglio Direttivo o da 1/3 dei Soci e vengono approvate dalla Assemblea dei Soci.

Art. 16 – Norme Generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e della Unione Europea.